



## Sandoz S.p.A. – Condizioni generali di fornitura

### **1. Qualità dei prodotti**

Sandoz garantisce la qualità e la conformità alle normative vigenti dei propri prodotti.

### **2. Reclami e vizi**

A pena di decadenza eventuali vizi dovranno essere segnalati in forma scritta, con le modalità di cui all'art. 7, entro 8 giorni dalla loro scoperta. Per tutto quanto non espressamente previsto si richiama la normativa vigente.

In caso di reclami ricevuti dal mercato inerenti la qualità dei medicinali, questi dovranno essere segnalati, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento, a Sandoz in forma scritta ([qualita.reclami@sandoz.com](mailto:qualita.reclami@sandoz.com)), che sarà responsabile della loro gestione, incluso l'investigazione e l'invio della risposta al reclamante. Nel caso in cui il reclamo sia stato causato dall'acquirente, quest'ultimo dovrà implementare misure tali da garantire che non possa ripetersi in futuro.

In caso di segnalazioni di farmacovigilanza, queste dovranno essere segnalata a Sandoz entro 24 ore in forma scritta al seguente indirizzo: [farmacovigilanza.novartis@novartis.com](mailto:farmacovigilanza.novartis@novartis.com)

### **3. Resi e prodotti da distruggere**

I resi di merce devono essere preventivamente autorizzati da Sandoz e saranno riconosciuti e rimborsati da Sandoz al cliente con nota di credito, in accordo con le procedure di Sandoz.

I prodotti da distruggere in quanto scaduti o divenuti invendibili a seguito di provvedimento dell'Autorità o per ritiro volontariamente disposto da Sandoz saranno ritirati e gestiti esclusivamente in accordo con le procedure concordate tra Sandoz e Assinde, società con la quale Sandoz ha definito un apposito contratto.

### **4. Prodotti oggetto di recall**

L'acquirente deve essere in grado di tracciare il ricevimento e la distribuzione del medicinale (nominativo dei clienti con indirizzo, numero di telefono, email, n. del lotto e quantità ricevuta, includendo i campioni). I documenti che attestano la tracciatura devono essere a disposizione di Sandoz qualora si rendesse necessario il recall del medicinale, la cui comunicazione verrà inviata alle Autorità Competenti, in veste di titolare AIC.

L'acquirente si rende disponibile a supportare Sandoz nelle attività di recall, bloccando la distribuzione e segregando lo stock in area dedicata fino ad ulteriore comunicazione da parte di Sandoz.

### **5. Modalità di pagamento**

Il pagamento delle forniture dei prodotti Sandoz S.p.A. avverrà nei termini e con le modalità riportate in fattura.

In caso di ritardato pagamento da parte dell'acquirente, si applicheranno gli interessi ai sensi del Decreto Legislativo 231/02, così come modificato dal D. Lgs. 09.09.2012 n. 192.

## **6. Riservatezza dei dati**

Le parti si impegnano a trattare le informazioni confidenziali reciprocamente fornite o delle quali possano venire a conoscenza, al solo scopo di realizzare lo scopo del presente accordo e a non utilizzarle per qualsivoglia altra attività né a trasmetterle a soggetti terzi, salva la specifica autorizzazione per iscritto della parte da cui l'informazione proviene.

## **7. Contatti**

Ogni comunicazione dovrà essere formulata per iscritto e si considererà efficacemente e validamente eseguita se:

- (i) spedita per mezzo di lettera raccomandata a Sandoz S.p.A., CUSTOMER CARE, Largo U. Boccioni n. 1, Origgio (VA), alla data del ricevimento della stessa;
- (ii) inviata a mezzo PEC all'indirizzo [sandoz@legalmail.it](mailto:sandoz@legalmail.it) alla data del ricevimento della stessa;
- (iii) inviata a mezzo e-mail all'indirizzo [sandoz.info@sandoz.com](mailto:sandoz.info@sandoz.com), alla data risultante dalla ricevuta di corretta trasmissione.

## **8. Modalità di consegna, passaggio di proprietà e reportistica**

Le consegne dei prodotti avverranno franco destino.

La proprietà dei prodotti ed il rischio di perimento, così come ogni altro rischio ed onere relativo al mantenimento e alla conservazione degli stessi, passeranno al momento della consegna dei prodotti.

## **9. Stoccaggio e Distribuzione**

L'acquirente è responsabile per il corretto stoccaggio e trasporto/distribuzione del medicinale nelle condizione di temperature autorizzate, in accordo a EU GMP Guidelines (EU Directive 2003/94/CE) - Good Manufacturing Practice per i medicinali – e EU GDP Guideline (EU Directive 2013/C 343/01) - Good Distribution Practice per i medicinali.

## **10. Foro Competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione della fornitura le parti convengono che competente a giudicare sarà in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA).